

DECRETO LEGISLATIVO 7 settembre 2012, n. 155

Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148. (12G0177)

(GU n. 213 del 12-9-2012 - Suppl. Ordinario n.185)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 luglio 2012;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Acquisito il parere del Consiglio superiore della magistratura;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 agosto 2012;

Sulla proposta del Ministro della giustizia;

Emana

il seguente decreto legislativo :

Art. 1

Riduzione degli uffici giudiziari ordinari

1. Sono soppressi i tribunali ordinari, le sezioni distaccate e le procure della Repubblica di cui alla tabella A allegata al presente decreto.

Art. 2

Modifiche al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e disposizioni di coordinamento

1. Al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la tabella A e' sostituita dalla tabella di cui all'allegato 1 del presente decreto;

b) le tabelle B e C sono soppresse;

c) gli articoli 48-bis, 48-ter, 48-quater, 48-quinquies e 48-sexies sono abrogati.

2. Il tribunale di Giugliano in Campania e' rinominato in «tribunale di Napoli nord».

Art. 3

Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354

1. La tabella A allegata alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e' sostituita dalla tabella di cui all'allegato 2 del presente decreto.

Art. 4

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1951, n. 757, e disposizioni di coordinamento

1. La tabella N allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1951, n. 757, e' sostituita dalla tabella di cui all'allegato 3 del presente decreto.

2. Per la costituzione delle sezioni di Corte d'assise e di Corte d'assise d'appello, nonche' per la variazione del numero dei giudici popolari da comprendere nelle liste generali previste dall'articolo 23 della legge 10 aprile 1951, n. 287, continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui agli articoli 2-bis e 6-bis della predetta legge.

Art. 5

Magistrati e personale amministrativo in servizio presso gli uffici giudiziari soppressi

1. I magistrati assegnati agli uffici giudiziari soppressi entrano di diritto a far parte dell'organico dei tribunali e delle procure della Repubblica cui sono trasferite le funzioni, anche in soprannumero riassorbibile con le successive vacanze. I magistrati che esercitano le funzioni, anche in via non esclusiva, presso le sezioni distaccate soppresse si intendono assegnati alla sede principale del tribunale. I magistrati gia' assegnati a posti di organico di giudice del lavoro, nei tribunali divisi in sezioni fanno parte della sezione incaricata della trattazione delle controversie in materia di lavoro e di previdenza e assistenza obbligatorie.

2. L'assegnazione prevista dal comma 1 non costituisce assegnazione ad altro ufficio giudiziario o destinazione ad altra sede ai sensi dell'articolo 2, terzo comma, del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, ne' costituisce trasferimento ad altri effetti e, in particolare, agli effetti previsti dall'articolo 194 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e dall'articolo 13 della legge 2 aprile 1979, n. 97, come sostituito dall'articolo 6 della legge 19 febbraio 1981, n. 27. Sono tuttavia fatti salvi i diritti attribuiti dalla legge 18 dicembre 1973, n. 836, e dalla legge 26 luglio 1978, n. 417, alle condizioni ivi stabilite, nel caso di fissazione della residenza in una sede di servizio diversa da quella precedente determinata dall'applicazione delle disposizioni del presente decreto.

3. I magistrati trasferiti d'ufficio a norma dell'articolo 1 della legge 4 maggio 1998, n. 133, alle sedi disagiate soppresse possono chiedere di essere riassegnati alla sede di provenienza, con le precedenti funzioni, anche in soprannumero da riassorbire con le successive vacanze e in deroga al termine previsto dall'articolo 5, comma 2, della predetta legge.

4. Con decreto del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, da adottarsi entro il 31 dicembre 2012, sono determinate le piante organiche degli uffici giudiziari.

5. I magistrati onorari addetti agli uffici soppressi, sono addetti di diritto ai tribunali ed alle procure della Repubblica presso il tribunale cui sono trasferite le funzioni. Si applica il comma 1, secondo periodo.

6. Il personale amministrativo assegnato agli uffici giudiziari e alle sezioni distaccate soppressi entra di diritto a far parte dell'organico dei tribunali e delle procure della Repubblica presso il tribunale cui sono trasferite le funzioni, anche in soprannumero riassorbibile con le successive vacanze.

7. Al personale amministrativo addetto con qualifica dirigenziale ad un ufficio giudiziario soppresso e' attribuito un incarico di funzione dirigenziale di pari livello nei tribunali e nelle procure

della Repubblica cui sono trasferite le funzioni. Ove cio' non risulti possibile, si procede al trasferimento del dirigente secondo le disposizioni che regolano i trasferimenti a richiesta dell'amministrazione, salvo che il dirigente chieda di essere adibito ad incarichi dirigenziali di livello inferiore vacanti anche presso altra sede.

8. Con decreto del Ministro della giustizia, da adottarsi entro il 31 dicembre 2012, sono determinate le piante organiche del personale amministrativo assegnato agli uffici giudiziari.

Art. 6

Magistrati titolari di funzioni dirigenziali

1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i magistrati titolari dei posti di presidente di tribunale, presidente di sezione, procuratore della Repubblica e procuratore aggiunto negli uffici destinati alla soppressione possono chiedere, in deroga al disposto dell'articolo 194 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, l'assegnazione a posti vacanti pubblicati.

2. Nel medesimo termine indicato al comma 1, i magistrati titolari dei posti ivi indicati possono chiedere, altresì, eventualmente subordinando gli effetti della domanda al mancato conferimento di un posto richiesto a norma del comma 1, di essere destinati all'esercizio di una delle seguenti funzioni, anche in soprannumero riassorbibile con le successive vacanze:

a) consigliere di corte di appello nel distretto da essi scelto;

b) giudice di tribunale o sostituto procuratore della Repubblica in una sede da essi scelta;

c) funzioni svolte prima del conferimento dell'incarico nell'ufficio in cui prestava precedentemente servizio.

3. Successivamente alla data di efficacia di cui all'articolo 11, comma 2, i magistrati già titolari dei posti indicati al comma 1 che nel termine previsto non hanno richiesto l'assegnazione o la destinazione ai sensi dei commi 1 e 2, sono destinati di ufficio ad esercitare le funzioni di giudice di tribunale o di sostituto procuratore della Repubblica negli uffici cui sono state trasferite le funzioni degli uffici soppressi. La stessa disposizione si applica a coloro che non hanno ottenuto l'assegnazione e che non hanno richiesto la destinazione.

4. Le eventuali nuove destinazioni sono considerate come trasferimenti a domanda a tutti gli effetti e, in particolare, agli effetti previsti dall'articolo 13 della legge 2 aprile 1979, n. 97, come sostituito dall'articolo 6 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, salvo quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, secondo periodo, del presente decreto.

5. In deroga al disposto dell'articolo 2, terzo comma, del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, successivamente alla data di efficacia di cui all'articolo 11, comma 2, i magistrati titolari dei posti di presidente di tribunale, presidente di sezione, procuratore della Repubblica e procuratore aggiunto, in attesa di essere destinati ai nuovi incarichi o funzioni a norma dei commi 1 e 2, esercitano le funzioni di presidente di sezione o di procuratore aggiunto presso gli uffici cui sono state trasferite le funzioni degli uffici soppressi. I magistrati titolari dei posti soppressi di presidente di tribunale e di procuratore della Repubblica collaborano con il presidente del tribunale e con il procuratore della Repubblica per la risoluzione, in particolare, dei problemi di organizzazione degli uffici.

Art. 7

Personale di polizia giudiziaria

1. Il personale delle sezioni di polizia giudiziaria delle procure della Repubblica presso gli uffici giudiziari soppressi e' di diritto assegnato o applicato alle sezioni di polizia giudiziaria delle procure della Repubblica presso i tribunali cui sono trasferite le funzioni degli uffici soppressi.

2. L'assegnazione e l'applicazione previste dal comma 1 non costituiscono nuove assegnazioni o applicazioni ovvero trasferimenti.

Art. 8

Edilizia giudiziaria

1. Quando sussistono specifiche ragioni organizzative o funzionali, in deroga all'articolo 2, primo comma, della legge 24 aprile 1941, n. 392, il Ministro della giustizia puo' disporre che vengano utilizzati a servizio del tribunale, per un periodo non superiore a cinque anni dalla data di efficacia di cui all'articolo 11, comma 2, gli immobili di proprieta' dello Stato, ovvero di proprieta' comunale interessati da interventi edilizi finanziati ai sensi dell'articolo 19 della legge 30 marzo 1981, n. 119, adibiti a servizio degli uffici giudiziari e delle sezioni distaccate soppressi.

2. Il provvedimento e' adottato sentiti il presidente del tribunale, il consiglio giudiziario, il consiglio dell'ordine degli avvocati e le amministrazioni locali interessate.

3. Per il personale che presta servizio presso alcuno degli immobili indicati nel comma 1, si considera sede di servizio il comune nel quale l'immobile stesso e' ubicato.

4. Le spese di gestione e manutenzione degli immobili sono a carico del comune ove i medesimi si trovano in base alle disposizioni della legge 24 aprile 1941, n. 392.

Art. 9

Disposizioni transitorie

1. Le udienze fissate dinanzi ad uno degli uffici destinati alla soppressione per una data compresa tra l'entrata in vigore del presente decreto e la data di efficacia di cui all'articolo 11, comma 2, sono tenute presso i medesimi uffici. Le udienze fissate per una data successiva sono tenute dinanzi all'ufficio competente a norma dell'articolo 2.

2. Fino alla data di cui all'articolo 11, comma 2, il processo si considera pendente davanti all'ufficio giudiziario destinato alla soppressione.

3. Compatibilmente con l'organico del personale effettivamente in servizio e con la migliore organizzazione del lavoro, i capi degli uffici giudiziari di cui alla tabella A allegata al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, cosi' come sostituita dall'articolo 2, assicurano che i procedimenti penali in relazione ai quali sia gia' stata dichiarata l'apertura del dibattimento proseguano dinanzi agli stessi giudici.

4. I capi degli uffici di cui al comma 3 curano che, ove possibile, alla trattazione dei procedimenti civili provvedano il magistrato o uno dei magistrati originariamente designati.

Art. 10

Clausola di invarianza

1. Dal presente provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. All'attuazione si provvede nell'ambito delle risorse umane strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 11
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

2. Salvo quanto previsto al comma 3, le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 7 acquistano efficacia decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Le modifiche delle circoscrizioni giudiziarie dell'Aquila e Chieti, nonché delle relative sedi distaccate, previste dagli articoli 1 e 2, acquistano efficacia decorsi tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Nei confronti dei magistrati titolari di funzioni dirigenziali presso gli uffici giudiziari dell'Aquila e Chieti le disposizioni di cui all'articolo 6 si applicano decorsi due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 settembre 2012

NAPOLITANO

Monti, Presidente del Consiglio dei
Ministri

Severino, Ministro della giustizia

Visto, il Guardasigilli: Severino

Tabella A (articolo 1, comma 1)

Distretto	Circondario	Ufficio	Localita'
ANCONA	ANCONA	SEZ.T.	FABRIANO
ANCONA	ANCONA	SEZ.T.	JESI
ANCONA	ANCONA	SEZ.T.	OSIMO
ANCONA	ANCONA	SEZ.T.	SENIGALLIA
ANCONA	ASCOLI PICENO	SEZ.T.	SAN BENEDETTO DEL TRONTO
ANCONA	CAMERINO	T.	CAMERINO
ANCONA	CAMERINO	P.R.	CAMERINO
ANCONA	FERMO	SEZ.T.	SANT'ELPIDIO A MARE
ANCONA	MACERATA	SEZ.T.	CIVITANOVA MARCHE
ANCONA	PESARO	SEZ.T.	FANO
ANCONA	URBINO	T.	URBINO
ANCONA	URBINO	P.R.	URBINO
BARI	BARI	SEZ.T.	ACQUAVIVA DELLE FONTI
BARI	BARI	SEZ.T.	ALTAMURA
BARI	BARI	SEZ.T.	BITONTO
BARI	BARI	SEZ.T.	MODUGNO
BARI	BARI	SEZ.T.	MONOPOLI
BARI	BARI	SEZ.T.	PUTIGNANO
BARI	BARI	SEZ.T.	RUTIGLIANO
BARI	FOGGIA	SEZ.T.	CERIGNOLA
BARI	FOGGIA	SEZ.T.	MANFREDONIA
BARI	FOGGIA	SEZ.T.	SAN SEVERO
BARI	FOGGIA	SEZ.T.	TRINITAPOLI
BARI	LUCERA	T.	LUCERA
BARI	LUCERA	SEZ.T.	APRICENA
BARI	LUCERA	SEZ.T.	RODI GARGANICO
BARI	LUCERA	P.R.	LUCERA
BARI	TRANI	SEZ.T.	ANDRIA
BARI	TRANI	SEZ.T.	BARLETTA
BARI	TRANI	SEZ.T.	CANOSA DI PUGLIA
BARI	TRANI	SEZ.T.	MOLFETTA
BARI	TRANI	SEZ.T.	RUVO DI PUGLIA
BOLOGNA	BOLOGNA	SEZ.T.	IMOLA
BOLOGNA	BOLOGNA	SEZ.T.	PORRETTA TERME
BOLOGNA	FORLI'	SEZ.T.	CESENA
BOLOGNA	MODENA	SEZ.T.	CARPI
BOLOGNA	MODENA	SEZ.T.	PAVULLO NEL FRIGNANO
BOLOGNA	MODENA	SEZ.T.	SASSUOLO
BOLOGNA	PARMA	SEZ.T.	FIDENZA
BOLOGNA	RAVENNA	SEZ.T.	FAENZA
BOLOGNA	RAVENNA	SEZ.T.	LUGO
BOLOGNA	REGGIO EMILIA	SEZ.T.	GUASTALLA
BOLZANO	BOLZANO	SEZ.T.	BRESSANONE
BOLZANO	BOLZANO	SEZ.T.	BRUNICO
BOLZANO	BOLZANO	SEZ.T.	MERANO

BOLZANO	BOLZANO	SEZ.T.	SILANDRO
BRESCIA	BERGAMO	SEZ.T.	CLUSONE
BRESCIA	BERGAMO	SEZ.T.	GRUMELLO DEL MONTE TREVIGLIO
BRESCIA	BERGAMO	SEZ.T.	BRENO
BRESCIA	BRESCIA	SEZ.T.	SALO'
BRESCIA	CREMA	T.	CREMA
BRESCIA	CREMA	P.R.	CREMA
BRESCIA	MANTOVA	SEZ.T.	CASTIGLIONE DELLE STIVIERE
CAGLIARI	CAGLIARI	SEZ.T.	CARBONIA
CAGLIARI	CAGLIARI	SEZ.T.	IGLESIAS
CAGLIARI	CAGLIARI	SEZ.T.	SANLURI
CAGLIARI	ORISTANO	SEZ.T.	MACOMER
CAGLIARI	ORISTANO	SEZ.T.	SORGONO
CALTANISSETTA	NICOSIA	T.	NICOSIA
CALTANISSETTA	NICOSIA	P.R.	NICOSIA
CAMPOBASSO	LARINO	SEZ.T.	TERMOLI
CATANIA	CALTAGIRONE	SEZ.T.	GRAMMICHELE
CATANIA	CATANIA	SEZ.T.	ACIREALE
CATANIA	CATANIA	SEZ.T.	ADRANO
CATANIA	CATANIA	SEZ.T.	BELPASSO
CATANIA	CATANIA	SEZ.T.	BRONTE
CATANIA	CATANIA	SEZ.T.	GIARRE
CATANIA	CATANIA	SEZ.T.	MASCALUCIA
CATANIA	CATANIA	SEZ.T.	PATERNO'
CATANIA	MODICA	T.	MODICA
CATANIA	MODICA	P.R.	MODICA
CATANIA	RAGUSA	SEZ.T.	VITTORIA
CATANIA	SIRACUSA	SEZ.T.	AUGUSTA
CATANIA	SIRACUSA	SEZ.T.	AVOLA
CATANIA	SIRACUSA	SEZ.T.	LENTINI
CATANZARO	CATANZARO	SEZ.T.	CHIARAVALLE CENTRALE
CATANZARO	COSENZA	SEZ.T.	ACRI
CATANZARO	COSENZA	SEZ.T.	SAN MARCO ARGENTANO
CATANZARO	CROTONE	SEZ.T.	STRONGOLI
CATANZARO	PAOLA	SEZ.T.	SCALEA
CATANZARO	ROSSANO	T.	ROSSANO
CATANZARO	ROSSANO	P.R.	ROSSANO
CATANZARO	VIBO VALENTIA	SEZ.T.	TROPEA
FIRENZE	AREZZO	SEZ.T.	MONTEVARCHI
FIRENZE	AREZZO	SEZ.T.	SANSEPOLCRO
FIRENZE	FIRENZE	SEZ.T.	EMPOLI
FIRENZE	FIRENZE	SEZ.T.	PONTASSIEVE
FIRENZE	GROSSETO	SEZ.T.	ORBETELLO
FIRENZE	LIVORNO	SEZ.T.	CECINA
FIRENZE	LIVORNO	SEZ.T.	PIOMBINO
FIRENZE	LIVORNO	SEZ.T.	PORTOFERRAIO
FIRENZE	LUCCA	SEZ.T.	VIAREGGIO
FIRENZE	MONTEPULCIANO	T.	MONTEPULCIANO
FIRENZE	MONTEPULCIANO	P.R.	MONTEPULCIANO
FIRENZE	PISA	SEZ.T.	PONTEDERA
FIRENZE	PISTOIA	SEZ.T.	MONSUMMANO TERME
FIRENZE	PISTOIA	SEZ.T.	PESCIA
FIRENZE	SIENA	SEZ.T.	POGGIBONSI
GENOVA	CHIAVARI	T.	CHIAVARI
GENOVA	CHIAVARI	P.R.	CHIAVARI
GENOVA	LA SPEZIA	SEZ.T.	SARZANA

GENOVA	MASSA	SEZ.T.	CARRARA
GENOVA	MASSA	SEZ.T.	PONTREMOLI
GENOVA	SANREMO	T.	SANREMO
GENOVA	SANREMO	SEZ.T.	VENTIMIGLIA
GENOVA	SANREMO	P.R.	SANREMO
GENOVA	SAVONA	SEZ.T.	ALBENGA
L'AQUILA	AVEZZANO	T.	AVEZZANO
L'AQUILA	AVEZZANO	P.R.	AVEZZANO
L'AQUILA	CHIETI	SEZ.T.	ORTONA
L'AQUILA	LANCIANO	T.	LANCIANO
L'AQUILA	LANCIANO	SEZ.T.	ATESSA
L'AQUILA	LANCIANO	P.R.	LANCIANO
L'AQUILA	PESCARA	SEZ.T.	PENNE
			SAN VALENTINO
			IN ABRUZZO
L'AQUILA	PESCARA	SEZ.T.	CITERIORE
L'AQUILA	SULMONA	T.	SULMONA
L'AQUILA	SULMONA	P.R.	SULMONA
L'AQUILA	TERAMO	SEZ.T.	ATRI
L'AQUILA	TERAMO	SEZ.T.	GIULIANOVA
L'AQUILA	VASTO	T.	VASTO
L'AQUILA	VASTO	P.R.	VASTO
LECCE	BRINDISI	SEZ.T.	FASANO
LECCE	BRINDISI	SEZ.T.	FRANCAVILLA
			FONTANA
LECCE	BRINDISI	SEZ.T.	MESAGNE
LECCE	BRINDISI	SEZ.T.	OSTUNI
LECCE	LECCE	SEZ.T.	CAMPI
			SALENTINA
LECCE	LECCE	SEZ.T.	CASARANO
LECCE	LECCE	SEZ.T.	GALATINA
LECCE	LECCE	SEZ.T.	GALLIPOLI
LECCE	LECCE	SEZ.T.	MAGLIE
LECCE	LECCE	SEZ.T.	NARDO'
LECCE	LECCE	SEZ.T.	TRICASE
MESSINA	BARCELLONA POZZO	SEZ.T.	LIPARI
	DI GOTTO		
MESSINA	BARCELLONA POZZO	SEZ.T.	MILAZZO
	DI GOTTO		
MESSINA	MESSINA	SEZ.T.	TAORMINA
MESSINA	MISTRETTA	T.	MISTRETTA
MESSINA	MISTRETTA	P.R.	MISTRETTA
MESSINA	PATTI	SEZ.T.	SANT'AGATA DI
			MILITELLO
MILANO	BUSTO ARSIZIO	SEZ.T.	GALLARATE
MILANO	BUSTO ARSIZIO	SEZ.T.	SARONNO
MILANO	COMO	SEZ.T.	CANTU'
MILANO	COMO	SEZ.T.	ERBA
MILANO	COMO	SEZ.T.	MENAGGIO
MILANO	MILANO	SEZ.T.	CASSANO D'ADDA
MILANO	MILANO	SEZ.T.	LEGNANO
MILANO	MILANO	SEZ.T.	RHO
MILANO	MONZA	SEZ.T.	DESIO
MILANO	SONDRIO	SEZ.T.	MORBEGNO
MILANO	VARESE	SEZ.T.	LUINO
MILANO	VIGEVANO	T.	VIGEVANO
MILANO	VIGEVANO	SEZ.T.	ABBIATEGRASSO
MILANO	VIGEVANO	P.R.	VIGEVANO
MILANO	VOGHERA	T.	VOGHERA
MILANO	VOGHERA	P.R.	VOGHERA
NAPOLI	ARIANO IRPINO	T.	ARIANO IRPINO
NAPOLI	ARIANO IRPINO	P.R.	ARIANO IRPINO

NAPOLI	AVELLINO	SEZ.T.	CERVINARA
NAPOLI	BENEVENTO	SEZ.T.	AIROLA
NAPOLI	BENEVENTO	SEZ.T.	GUARDIA SANFRAMONDI
NAPOLI	NAPOLI	SEZ.T.	AFRAGOLA
NAPOLI	NAPOLI	SEZ.T.	CAPRI
NAPOLI	NAPOLI	SEZ.T.	CASORIA
NAPOLI	NAPOLI	SEZ.T.	FRATTAMAGGIORE
NAPOLI	NAPOLI	SEZ.T.	ISCHIA
NAPOLI	NAPOLI	SEZ.T.	MARANO DI NAPOLI
NAPOLI	NAPOLI	SEZ.T.	PORTICI
NAPOLI	NAPOLI	SEZ.T.	POZZUOLI
NAPOLI	SANTA MARIA CAPUA VETERE	SEZ.T.	AVERSA
NAPOLI	SANTA MARIA CAPUA VETERE	SEZ.T.	CARINOLA
NAPOLI	SANTA MARIA CAPUA VETERE	SEZ.T.	CASERTA
NAPOLI	SANTA MARIA CAPUA VETERE	SEZ.T.	MARCIANISE
NAPOLI	SANTA MARIA CAPUA VETERE	SEZ.T.	PIEDIMONTE MATESE
NAPOLI	SANT'ANGELO DEI LOMBARDI	T.	SANT'ANGELO DEI LOMBARDI
NAPOLI	SANT'ANGELO DEI LOMBARDI	P.R.	SANT'ANGELO DEI LOMBARDI
NAPOLI	TORRE ANNUNZIATA	SEZ.T.	CASTELLAMMARE DI STABIA
NAPOLI	TORRE ANNUNZIATA	SEZ.T.	GRAGNANO
NAPOLI	TORRE ANNUNZIATA	SEZ.T.	SORRENTO
NAPOLI	TORRE ANNUNZIATA	SEZ.T.	TORRE DEL GRECO
PALERMO	AGRIGENTO	SEZ.T.	CANICATTI '
PALERMO	AGRIGENTO	SEZ.T.	LICATA
PALERMO	MARSALA	SEZ.T.	CASTELVETRANO
PALERMO	MARSALA	SEZ.T.	MAZARA DEL VALLO
PALERMO	MARSALA	SEZ.T.	PARTANNA
PALERMO	PALERMO	SEZ.T.	BAGHERIA
PALERMO	PALERMO	SEZ.T.	CARINI
PALERMO	PALERMO	SEZ.T.	MONREALE
PALERMO	PALERMO	SEZ.T.	PARTINICO
PALERMO	TERMINI IMERESE	SEZ.T.	CEFALU'
PALERMO	TERMINI IMERESE	SEZ.T.	CORLEONE
PALERMO	TRAPANI	SEZ.T.	ALCAMO
PERUGIA	ORVIETO	T.	ORVIETO
PERUGIA	ORVIETO	P.R.	ORVIETO
PERUGIA	PERUGIA	SEZ.T.	ASSISI
PERUGIA	PERUGIA	SEZ.T.	CITTA' DI CASTELLO
PERUGIA	PERUGIA	SEZ.T.	FOLIGNO
PERUGIA	PERUGIA	SEZ.T.	GUBBIO
PERUGIA	PERUGIA	SEZ.T.	TODI
POTENZA	MATERA	SEZ.T.	PISTICCI
POTENZA	MELFI	T.	MELFI
POTENZA	MELFI	P.R.	MELFI
REGGIO CALABRIA	LOCRI	SEZ.T.	SIDERNO
REGGIO CALABRIA	PALMI	SEZ.T.	CINQUEFRONDI
REGGIO CALABRIA	REGGIO CALABRIA	SEZ.T.	MELITO DI PORTO SALVO
ROMA	CASSINO	SEZ.T.	SORA

ROMA	CIVITAVECCHIA	SEZ.T.	BRACCIANO
ROMA	FROSINONE	SEZ.T.	ALATRI
ROMA	FROSINONE	SEZ.T.	ANAGNI
ROMA	LATINA	SEZ.T.	GAETA
ROMA	LATINA	SEZ.T.	TERRACINA
ROMA	RIETI	SEZ.T.	POGGIO MIRTETO
ROMA	ROMA	SEZ.T.	OSTIA
ROMA	TIVOLI	SEZ.T.	CASTELNUOVO DI PORTO
ROMA	TIVOLI	SEZ.T.	PALESTRINA
ROMA	VELLETRI	SEZ.T.	ALBANO LAZIALE
ROMA	VELLETRI	SEZ.T.	ANZIO
ROMA	VELLETRI	SEZ.T.	FRASCATI
ROMA	VITERBO	SEZ.T.	CIVITACASTEL- LANA
ROMA	VITERBO	SEZ.T.	MONTEFIASCONE
SALERNO	SALA CONSILINA	T.	SALA CONSILINA
SALERNO	SALA CONSILINA	SEZ.T.	SAPRI
SALERNO	SALA CONSILINA	P.R.	SALA CONSILINA
SALERNO	SALERNO	SEZ.T.	AMALFI
SALERNO	SALERNO	SEZ.T.	CAVA DE 'TIRRENI
SALERNO	SALERNO	SEZ.T.	EBOLI
SALERNO	SALERNO	SEZ.T.	MERCATO SAN SEVERINO
SALERNO	SALERNO	SEZ.T.	MONTECORVINO ROVELLA
SASSARI	SASSARI	SEZ.T.	ALGHERO
SASSARI	TEMPIO PAUSANIA	SEZ.T.	LA MADDALENA
SASSARI	TEMPIO PAUSANIA	SEZ.T.	OLBIA
TARANTO	TARANTO	SEZ.T.	GINOSA
TARANTO	TARANTO	SEZ.T.	GROTTAGLIE
TARANTO	TARANTO	SEZ.T.	MANDURIA
TARANTO	TARANTO	SEZ.T.	MARTINA FRANCA
TORINO	ACQUI TERME	T.	ACQUI TERME
TORINO	ACQUI TERME	P.R.	ACQUI TERME
TORINO	ALBA	T.	ALBA
TORINO	ALBA	SEZ.T.	BRA
TORINO	ALBA	P.R.	ALBA
TORINO	ALESSANDRIA	SEZ.T.	NOVI LIGURE
TORINO	CASALE MONFERRATO	T.	CASALE MONFERRATO
TORINO	CASALE MONFERRATO	P.R.	CASALE MONFERRATO
TORINO	MONDOVI '	T.	MONDOVI '
TORINO	MONDOVI '	P.R.	MONDOVI '
TORINO	NOVARA	SEZ.T.	BORGOMANERO
TORINO	PINEROLO	T.	PINEROLO
TORINO	PINEROLO	P.R.	PINEROLO
TORINO	SALUZZO	T.	SALUZZO
TORINO	SALUZZO	P.R.	SALUZZO
TORINO	TORINO	SEZ.T.	CHIVASSO
TORINO	TORINO	SEZ.T.	CIRIE '
TORINO	TORINO	SEZ.T.	MONCALIERI
TORINO	TORINO	SEZ.T.	SUSA
TORINO	TORTONA	T.	TORTONA
TORINO	TORTONA	P.R.	TORTONA
TORINO	VERBANIA	SEZ.T.	DOMODOSSOLA
TORINO	VERCELLI	SEZ.T.	VARALLO
TRENTO	TRENTO	SEZ.T.	BORGO VALSUGANA
TRENTO	TRENTO	SEZ.T.	CAVALESE
TRENTO	TRENTO	SEZ.T.	CLES
TRENTO	TRENTO	SEZ.T.	TIONE DI TRENTO

TRIESTE	PORDENONE	SEZ.T.	SAN VITO AL TAGLIAMENTO
TRIESTE	TOLMEZZO	T.	TOLMEZZO
TRIESTE	TOLMEZZO	P.R.	TOLMEZZO
TRIESTE	UDINE	SEZ.T.	CIVIDALE DEL FRIULI
TRIESTE	UDINE	SEZ.T.	PALMANOVA
VENEZIA	BASSANO DEL GRAPPA	T.	BASSANO DEL GRAPPA
VENEZIA	BASSANO DEL GRAPPA	P.R.	BASSANO DEL GRAPPA
VENEZIA	BELLUNO	SEZ.T.	PIEVE DI CADORE
VENEZIA	PADOVA	SEZ.T.	CITTADELLA
VENEZIA	PADOVA	SEZ.T.	ESTE
VENEZIA	ROVIGO	SEZ.T.	ADRIA
VENEZIA	TREVISO	SEZ.T.	CASTELFRANCO VENETO
VENEZIA	TREVISO	SEZ.T.	CONEGLIANO
VENEZIA	TREVISO	SEZ.T.	MONTEBELLUNA
VENEZIA	VENEZIA	SEZ.T.	CHIOGGIA
VENEZIA	VENEZIA	SEZ.T.	DOLO
VENEZIA	VENEZIA	SEZ.T.	PORTOGRUARO
VENEZIA	VENEZIA	SEZ.T.	SAN DONA' DI PIAVE
VENEZIA	VERONA	SEZ.T.	LEGNAGO
VENEZIA	VERONA	SEZ.T.	SOAVE
VENEZIA	VICENZA	SEZ.T.	SCHIO

Allegato 1

(art. 2, comma 1, lett. a); tabella allegata al regio decreto 30
gennaio 1941, n. 12)

Tabella A

Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato 2

(art. 3, comma 1; tabella allegata alla legge 26 luglio 1975, n. 354)

Tabella A

Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato 3

(art. 4, comma 1; tabella allegata al decreto del Presidente della
Repubblica 30 agosto 1951, n. 757)

Tabella N

Parte di provvedimento in formato grafico